

## CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

### ACCORDO AZIENDALE PER LA GESTIONE DEL PART-TIME

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di luglio, presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in Via Mentana, 7

#### TRA

l'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, rappresentata dal Presidente dr. Stefano Calderoni, assistito dal Direttore Generale dr. Ing. Mauro Monti,

#### E

le R.S.U./R.S.A. e SINDICOB dello stesso Consorzio, rappresentate da Buzzoni Marcello, Finchi Rossella, Borgatti Giampaolo, Mazzoni Alan, Farinella Gianmaria, Beltrami Pierantonio, Crosara Marco, Rossini Serafino, Nepoti Marcello e Bondesan Alessandro

#### PREMESSO

Che l'attivazione di rapporti di lavoro part-time è regolato dalle norme di legge e dal vigente C.C.N.L. dei Dipendenti dei Consorzi di Bonifica,

Che si ravvisa la necessità di modificare l'Accordo Aziendale per la gestione del part-time del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot.n. 19823 del 20/10/2011, al fine in particolare di uniformare gli orari, la durata e la scadenza dei contratti part-time.

#### RITENUTO

Di stabilire le seguenti regole per la gestione dei rapporti di lavoro part-time, al fine di conciliare le esigenze operative dell'Ente con quelle individuali dei singoli dipendenti, usando nei loro confronti omogeneità di trattamento e una linea comune riguardo alla durata e alla reversibilità dei rapporti stessi.

#### SI CONVIENE

Di regolamentare come segue i rapporti di lavoro part-time:

#### ART. 1 – DEFINIZIONE DEL RAPPORTO PART-TIME

Il contratto di lavoro a tempo parziale (detto anche part-time) è quel contratto di lavoro individuale che prevede un orario di lavoro ridotto rispetto a quello "pieno" previsto dal C.C.N.L. dei Dipendenti dei Consorzi di Bonifica, corrispondente a 38 ore settimanali. Il contratto di lavoro part-



time è un normale contratto di lavoro subordinato che quindi può essere sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato.

## **ART. 2 – PART TIME PERMANENTE**

L'Amministrazione può individuare profili professionali e mansioni da ricoprire con personale assunto part-time a tempo permanente.

In tale caso il Dipendente che viene assunto con contratto a tempo parziale mantiene tale tipologia di impegno fino ad un eventuale cambiamento, concordato fra le parti, del profilo professionale e/o delle mansioni svolte che richiedesse un diverso orario lavorativo.

## **ART. 3 – PART-TIME TEMPORANEO**


D'intesa tra il Dipendente e il Consorzio può essere stabilita la trasformazione del rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno in un rapporto di lavoro part-time temporaneo, che può avere una durata non inferiore e non superiore ad un anno. Solo nel caso in cui il rapporto di lavoro sia trasformato in corso d'anno il termine sarà il 31 dicembre dello stesso anno. Entro il 31 Ottobre il Dipendente con rapporto di lavoro part-time temporaneo dovrà chiedere espressamente alla Amministrazione consortile il rinnovo di tale rapporto. Il Comitato Amministrativo, sentiti il Direttore Generale e i Dirigenti di riferimento, autorizza o meno la prosecuzione di tale rapporto per esigenze di servizio entro il mese di Novembre.

In caso di mancata richiesta il rapporto viene ripristinata l'originaria natura del rapporto a tempo pieno fra Dipendente e Consorzio; un nuovo rapporto part-time potrà essere stabilito non prima dei tre anni successivi.

## **ART. 4 – PRIORITA' NELLA TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A PART-TIME**

Nel caso sussistano richieste concorrenti di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time temporaneo:

- al lavoratore e alla lavoratrice che debbano assistere il coniuge, i figli o i genitori che siano affetti da gravi patologie;
- al lavoratore e alla lavoratrice che debbano assistere una persona convivente con una inabilità lavorativa permanente, alla quale sia stato riconosciuto un grado di invalidità tale da richiedere assistenza continua;



- al lavoratore e alla lavoratrice che abbiano un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o un figlio convivente portatore di handicap.

#### **ART. 5 – TRASFORMAZIONE DA PART-TIME PERMANENTE A TEMPO PIENO**

D'intesa tra il Dipendente e il Consorzio può essere stabilita la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time permanente a tempo pieno in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente.

In caso di nuove assunzioni di personale a tempo pieno, hanno diritto di precedenza i Dipendenti con contratto part-time permanente che svolgono mansioni identiche od equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l'assunzione a tempo pieno.

#### **ART. 6 – FORMA DEL CONTRATTO E ORARIO DI LAVORO**

Il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato in forma scritta.

Il contratto deve contenere la precisa determinazione degli orari ridotti e deve specificare la presenza di clausole flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, e clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (esclusivamente per il part-time di tipo verticale).

Per contemperare le esigenze sia del lavoratore che del Consorzio si prevede la possibilità di stabilire un orario di lavoro superiore ai due terzi di quello normale, fino ad un massimo di 32 ore settimanali, con distribuzione giornaliera antimeridiana e pomeridiana, di regola uniforme.

Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:

- orizzontale quando la riduzione dell'orario è riferita all'orario giornaliero;
- verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell'anno;
- misto quando il tempo parziale viene svolto combinando le modalità orizzontale e verticale.

Per uniformare gli orari dei rapporti di lavori si stabiliscono le seguenti tre tipologie di contratti part-time orizzontale:

- 32 ore
- 25 ore
- 22 ore



## ART. 7 – PRESTAZIONI DI LAVORO SUPPLEMENTARI

Il Consorzio ha la facoltà di richiedere, nel caso di part-time orizzontale, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementari rispetto a quelle concordate nel contratto individuale. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare è di 5 ore settimanali.

Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite come da vigente C.C.N.L.

In caso di superamento del limite massimo delle ore supplementari settimanali e/o dell'ora supplementare giornaliera, è dovuta sul compenso di ogni ora supplementare eccedente una maggiorazione del 25%.

## ART. 8 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO PART-TIME

In base a motivate esigenze organizzative, d'intesa tra il Dipendente e il Consorzio, può essere sospeso temporaneamente il rapporto part-time temporaneo con ritorno provvisorio al tempo pieno.

## ART. 9 – CONTRATTI PART-TIME VIGENTI – CLAUSOLA TRANSITORIA

Per i rapporti di lavoro part-time in essere si stabiliscono le seguenti regole:

- Tutti i rapporti di lavoro avranno scadenza 31/12 2021;
- Entro il mese di Ottobre i Dipendenti interessati dovranno chiedere espressamente alla Amministrazione consortile il rinnovo di tale rapporto, per una durata non inferiore e non superiore ad un anno;
- I rapporti di lavoro part-time orizzontale dovranno rientrare in una delle tre tipologie di orario indicate all'art. 6, pertanto il Dipendente dovrà indicare insieme alla richiesta di rinnovo l'orario prescelto.


## ART. 10 – NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro part-time e al vigente C.C.N.L. per i Dipendenti dei Consorzi di Bonifica.

Ferrara, \_\_\_\_\_


**IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO**

(dr Stefano Calderoni)



**LE RSU/RSA E SINDICOB  
DEL CONSORZIO**


Buzzoni Marcello,



Finchi Rossella,

**I SEGRETARI PROVINCIALI**


FLAI-CGIL



FAI-CISL




FILBI-UIL



Borgatti Giampaolo,

Mazzoni Alan


Farinella Gianmaria




Beltrami Pierantonio



Crosara Marco



Rossini Serafino



Nepoti Marcello



Bondesan Alessandro

